

DECR. 20/23



TRIBUNALE DI RAGUSA
Presidenza

Prot. 3253.0

Ragusa, 13/09/2023

14 SET 2023

A S.E. il Presidente della Corte di Appello
Di Catania

All'On. Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
Di Catania

Al Signor Procuratore della Repubblica
Sede

Ai Signori Presidenti delle Sezioni Penale e Civile
Sede

A tutti i Signori Magistrati
Sede

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Ai Signori Direttori Responsabili della Sezione Penale
Sede

Oggetto: Proposta di variazione tabellare urgente, conseguente all'approssimarsi del termine di permanenza ultradecennale nelle funzioni dei dottori **Ignaccolo Vincenzo, Reale Andrea e Manenti Elio**.

Per quanto di competenza, si trasmette l'allegata proposta di variazione tabellare, inerente alla posizione dei colleghi **Ignaccolo Vincenzo, Reale Andrea e Manenti Elio**.

Con ossequio.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi

Il Presidente del Tribunale, previo formale interpello e sentiti i Presidenti delle Sezioni Penale e Civile ed i colleghi,

OSSERVA

1) Scambio di funzioni tra i dottori **Vincenzo IGNACCOLO**, magistrato ordinario nominato con D.M. 07.06.1989, ed **Andrea REALE**, magistrato ordinario nominato con D.M. 18.01.2002.

Il dottore **Vincenzo Ignaccolo** è, in atto, assegnato alla Sezione Penale, ove è addetto alla trattazione degli affari monocratici e collegiali (con incarico di presiedere il II Collegio), a far data dal 13.09.2013.

Il dottore **Andrea Reale** è, in atto, assegnato all'Ufficio GIP\GUP (ove svolge anche le funzioni di magistrato coordinatore), a far data dal 13.09.2013.

Entrambi i colleghi matureranno, quindi, il termine di permanenza decennale nelle rispettive funzioni alla suddetta data del 13.09.2023.

Va, ancora, puntualizzato che, come già portato alla attenzione dell'On. CSM, i dottori **Ignaccolo** e **Reale** sono incompatibili con la trattazione della materia civile, in ragione della attività professionale svolta in detto ambito dai rispettivi coniugi.

Ora, con nota prot. n. 354 del 19.07.2023 - integrata dalle indicazioni e dai suggerimenti formulati nel corso dell'incontro avvenuto in data 11.09.2023 - i suddetti dottori **Vincenzo Ignaccolo ed Andrea Reale** hanno formulato istanza di scambio delle funzioni, ex art. 122 della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, manifestando, al contempo, il consenso ad essere applicati ai settori di provenienza al fine di definire:

- il dottore **Ignaccolo** il proc. n. 1159\2022, a carico di imputato detenuto, in fase di discussione;
- il dottore **Reale** i seguenti procedimenti:
 - o proc. n. 3853\21, abbreviato per rapina ed altro, la cui discussione è fissata per il 28.09.2023;

- proc. n. 1752\21, abbreviato per violazione al TU sul controllo degli stupefacenti, con imputati sottoposti a misura, la cui trattazione è fissata per il 14.09.2023;
- proc. n. 1568/21 R.G.N.R. per corruzione e falso.

Stante l'utile esperibilità del procedimento di "scambio di posti" ex art. 122 Circolare, quale istituto atto ad evitare la adozione dei provvedimenti ex artt. 146 ss. (cfr. art. 152, comma 2: "È comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui all'articolo 122 della presente circolare"), questa presidenza, con provvedimento del 19.07.2023, disponeva, oltre alla pubblicazione, la comunicazione della istanza di scambio delle funzioni *de quo* a tutti i colleghi in servizio presso questo Ufficio, assegnando il termine di giorni sette dall'incombente per la presentazione di eventuali osservazioni.

Pur se all'esito del suddetto interpello non perveniva alcuna osservazione, va rilevato che, in data 03.03.2023, il dottore **Elio Manenti**, giudice assegnato alla Sezione penale dibattimentale dal 14.09.2023, in previsione del maturarsi della ultradecennalità della permanenza presso il suddetto ufficio, aveva chiesto di essere tramutato all'Ufficio GIP\GUP o, in subordine, alle funzioni specialistiche di giudice addetto alla trattazione degli affari penali predibattimentali, oggetto di variazione tabellare all'epoca non ancora esecutiva, ma approvata successivamente.

Sia in ragione della approvanda variazione tabellare, sia avuto riguardo al contemporaneo maturarsi della situazione di ultradecennalità in capo ai dottori **Ignaccolo** e **Reale** (come sopra ricordato, incompatibili con la trattazione della materia civile), sia occorrendo formalizzare apposito quesito all'On. CSM (*v. infra*), questa presidenza riservava la rimodulazione del settore penale ad un provvedimento unitario, involgente tutte le situazioni di criticità venutesi, pressoché contestualmente, a creare in ragione del maturarsi della ultradecennalità di permanenza nelle medesime funzioni di ben tre magistrati addetti all'area predetta.



Ora, nel rinviare, *amplius*, la disamina della complessa posizione del dottore **Manenti** al paragrafo che segue, deve, comunque, darsi atto che il predetto, in vista del maturarsi della ultradecennalità delle funzioni svolte, ha presentato domanda di tramutamento all'Ufficio GIP\GUP, da tanto conseguendone l'obbligo della sua valutazione rispetto alla parallela istanza di scambio di funzioni avanzata dai dottori **Ignaccolo** e **Reale**, alla stregua dei vigenti parametri normativi e regolamentari.

Invero, l'Ufficio GIP\GUP del Tribunale di Ragusa, cui è attribuita una dotazione organica di tre giudici, vede attualmente la presenza dei dottori **Schininà**, **Infarinato** e **Reale**, onde, in ragione della prossima ultradecennalità di quest'ultimo, si verrebbe a maturare all'interno dell'Ufficio predetto, in conseguenza della ultradecennalità del dottore **Reale**, una sola vacanza, alla tramutamento nella quale aspirano i dottori **Ignaccolo** (in forza della istanza di "scambio" delle funzioni) e **Manenti** (in ragione della domanda di tramutamento interno).

Si impone, pertanto, nella attribuzione del posto una valutazione comparativa, limitata ai soli magistrati che hanno manifestato interesse (*id est* i dottori **Ignaccolo** e **Manenti**).

Orbene, ritiene questo presidente che non possa sussistere dubbio sulla prevalenza della domanda riconducibile al dottore **Ignaccolo**.

Va, al riguardo, premesso che, secondo la vigente Circolare sulla formazione delle tabelle:

- nel caso di destinazione all'Ufficio del GIP\GUP "il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza almeno biennale nell'esercizio delle funzioni di Gip/Gup per l'assegnazione dei relativi posti ... In mancanza di una specifica esperienza almeno biennale nell'esercizio delle funzioni Gip/Gup, il Presidente dà prevalenza all'esercizio per un biennio delle

funzioni di giudice dibattimentale, cui è equiparato l'esercizio delle funzioni di giudice del riesame" (art. 127);

- e, per "l'assegnazione dei posti indicati negli articoli 127, 128, 129 e 130, a parità di requisiti attitudinali, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo".

A voler tralasciare le già richiamate ragioni di incompatibilità del dottore **Ignaccolo**, che ne impediscono l'assegnazione al settore civile, va rilevato che, nel corso delle loro carriere, entrambi i colleghi hanno espletato funzioni sia di giudice del dibattimento, che di magistrato addetto all'Ufficio GIP\GUP, sì da possedere tutti e due quelle spiccate attitudini a ricoprire le delicate funzioni di GIP\GUP che il diritto tabellare pone come parametro di valutazione "prevalente" in sede di assegnazione del relativo posto.

Tuttavia, sicuramente più significativa appare l'esperienza maturata dal dottore **Ignaccolo**, magistrato che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, che, oltre ad essere più anziano rispetto al dottore **Manenti**, il quale ha conseguito la III valutazione professionalità (i suddetti colleghi sono stati immessi in possesso, rispettivamente con D.M. 07.06.1989 e con D.M. 06.12.2007), ha a lungo ed ininterrottamente presieduto il II Collegio penale, dando prova di spiccate doti organizzative e di una approfondita conoscenza del diritto sostanziale e processuale.

Va, dunque, accolta la istanza di scambio di funzioni tra il dottore **Ignaccolo** ed il dottore **Reale**, disponendosi conseguentemente:

- il tramutamento del dottore **Vincenzo Ignaccolo**, a sua domanda, nella medesima posizione tabellare del dottore **Andrea Reale**;
- e, al contempo, il tramutamento del dottore **Andrea Reale**, a sua domanda, nella medesima posizione tabellare del dottore **Ignaccolo**.

All'interno degli uffici predetti, possono restare invariati i criteri di assegnazione degli affari (fermo restando che il dottore **Ignaccolo** assumerà le



pendenze GIP\GUP già sul ruolo del dottore **Reale** e le connesse sopravvenienze; come pure il dottore **Reale** assumerà le pendenze monocratiche e collegiali, già di pertinenza del dottore **Ignaccolo**, salvo i casi di incompatibilità, per i quali si rimanda al prosieguo); nonché i criteri di sostituzione dei giudici all'interno dei settori dibattimentali e GIP\GUP (rotazione per anzianità).

Non essendosi provveduto al relativo interpello, va riservato a futuro provvedimento la nomina del magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP\GUP. In attesa, le funzioni di coordinamento dell'Ufficio verranno rimesse al Presidente della Sezione penale.

Tanto premesso, va rilevato come, a riprova della loro apprezzata diligenza e laboriosità, i colleghi hanno provveduto a segnalare a questa Presidenza la pendenza di processi, diversi da quelli per i quali si applica l'art. 190 bis c.p.p., prossimi alla definizione, prestando il consenso ad essere applicati per la loro trattazione e conclusione.

Detta istanza, stante la delicatezza e complessità dei procedimenti segnalati deve trovare accoglimento, rilevandosi, peraltro, la compatibilità tra gli oneri necessari per la loro definizione e l'assumendo carico di lavoro nei posti in un cui i due magistrati sono in procinto di subentrare.

In particolare, si tratta rispettivamente, di un solo processo collegiale che dovrà essere definito dal dottore **Ignaccolo** e di tre *dossier* che dovranno essere esitati dal dottore **Reale**.

Resta, infine, da valutare la posizione del dottore **Andrea Reale** rispetto alle assumende pendenze e/o sopravvenienze dibattimentali, nei casi, niente affatto infrequenti, in cui il magistrato si troverà a versare in condizioni di incompatibilità per aver svolto le funzioni di GIP\GUP.

Posto che la risoluzione della problematica deve tendere a mantenere costanti e perequati i carichi di lavoro tra i magistrati addetti al settore penale dibattimentale e, al contempo, ad individuare criteri predeterminati di

distribuzione degli affari, non appare possibile adottare una soluzione “unica” per l’intero carico di lavoro, ma si impone una segmentazione delle disposizioni in relazione alla natura degli affari e, in particolare alla articolazione tra collegiale\monocratico e pendenze\sopravvenienze.

Ora, per quel che riguarda gli affari di pertinenza del Collegio, si reputa niente affatto opportuno ricorrere, in caso di incompatibilità del dottore **Reale**, alla costante applicazione al collegio del sostituto tabellare, sia perché questo verrebbe gravato da carichi non esigibili e non perequati (anche in termini di numero delle udienze da trattare e sentenze da motivare), sia perché si arriverebbe alla costituzione di una serie di collegi “spuri”, che renderebbe difficoltosa la composizione dei calendari.

Appare, dunque, maggiormente rispondente a ragioni di equità ed efficienza che le sopravvenienze collegiali per le quali dovesse sussistere una causa di incompatibilità del dottore **Reale**, derivante dall’esercizio delle funzioni GIP\GUP, vengano rimesse dal II al I Collegio; di contro, verranno rimesse dal I al II Collegio pari numero di dossier nei quali il nominato dottore **Reale** non versi in analoga condizione, secondo i criteri predeterminati che si schematizzano di seguito:

Sopravvenienze collegiali (II Collegio)	
Numero finale RGNR	1, 3, 5, 7, 9
In caso di incompatibilità del dott. Reale , il fascicolo verrà rimesso al I Collegio. Per non alterare i carichi di lavoro, sarà contestualmente rimesso dal I al II Collegio altro dossier pervenuto sul ruolo del I Collegio immediatamente dopo a quello oggetto della incompatibilità del dottore Reale , nei termini che seguono:	
n. finale processo migrato dal II al I Collegio	n. finale processo da migrare dal I al II Collegio
1	0
3	2
5	4

7	6
9	8

Per quanto afferisce ai fascicoli già pendenti dianzi al II Collegio, per i quali il dottore **Reale** versi in condizione di incompatibilità conseguente all'esercizio delle pregresse funzioni, può operarsi una distinzione tra fascicoli già in fase istruttoria e fascicoli per i quali, a parte le formalità relative alla apertura del dibattimento, non sia stata espletata alcuna assunzione orale.

Per questi ultimi, può adottarsi la medesima soluzione organizzativa inerente alle sopravvenienze, con l'unica, necessitata differenziazione che il processo che sarà rimesso dal I al II Collegio va individuato, secondo la regola della sopravvenienza successiva, tra quelli per cui neppure dianzi al I collegio sia stata espletata attività istruttoria.

Per i processi già pendenti dianzi al II Collegio ed in avanzata fase di istruzione dibattimentale, per i quali il dottore **Reale** versi in stato di incompatibilità, ritiene lo scrivente presidente di dover assumere in prima persona l'onere di integrare il Collegio sino alla loro definizione.

Procedendo, quindi, alla disamina delle parallele problematiche offerte dai processi monocratici, ritiene, in primo luogo, lo scrivente di poter operare una *summa divisio* tra dossier ex art. 550 c.p.p. e processi la cui trattazione prevede la celebrazione della udienza preliminare.

Nel primo caso (processi ex art. 550 c.p.p.), il prevedibile, limitato numero di incompatibilità nel quale verserà il dottore **Reale** (quasi interamente relative alla emissione di decreti penali di condanna opposti), consente di poter attribuire i fascicoli, pendenti e sopravvenienti, alle due GOP, titolari di ruolo autonomo, in servizio presso il Tribunale di Ragusa, dottoresse Aprile e Ghidotti, come segue:

Affari monocratici pendenti e\o sopravvenienti	
1) affari ex art. 550 c.p.p. - numero finale RGNR	1, 57, 67, 77, 87, 97
Attribuzione a seguito di incompatibilità del dottore Reale	

dottorssa Aprile	01, 11, 21, 31, 41 57, 67, 77
dottorssa Ghidotti	51, 61, 71, 81, 91 87, 97

Per i *dossier* che richiedono la trattazione della Udienza Preliminare, può adottarsi lo schema redistributivo che segue, fermo restando, alla scadenza di un anno dall'assunzione delle nuove funzioni da parte del dottore **Reale**, l'onere per la presidenza di emettere eventuale provvedimento di redistribuzione dei ruoli

Affari monocratici pendenti e\o sopravvenienti	
2) affari che necessitano UP - Numero finale RGNR	1, 48, 58, 68, 78
Attribuzione a seguito di incompatibilità del dottore Reale	
dottore Panebianco	48, 58
dottore Dimartino	01, 11, 21, 31
dottorssa Rabini	41, 51, 61, 71
dottorssa Occhipinti	81, 91, 68, 78

2) Posizione tabellare del dottore **Elio MANENTI**, magistrato ordinario nominato con D.M. del 06.12.2007.

Il dottore **Elio Manenti**, in servizio presso questo Ufficio a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Modica in quello di Ragusa (ove esercitava le funzioni di GIP), è stato assegnato, a far data dal 14.09.2013, alla Sezione Penale, presso la quale ha esercitato - ed esercita attualmente - le funzioni dibattimentali (monocratiche e collegiali), oltre a quelle di giudice dell'esecuzione e di componente del Tribunale del Riesame.

Il suddetto magistrato avrebbe, pertanto, maturato in data 14.09.2023 il limite di permanenza decennale nelle medesime funzioni, contemplato dall'art. 19 D.lgs. 160/2006 (secondo cui "i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio



svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni"; *v.*, altresì, sul punto il regolamento adottato dal C.S.M. con delibera del 13 marzo 2008 e succ. mod.).

Tuttavia, come già anticipato, il dottore **Manenti**, in data 03.03.2023, ha presentato domanda di tramutamento interno e, segnatamente, ha chiesto:

- in via principale, di essere destinato all'Ufficio GIP\GUP;
- in subordine, di assumere le funzioni di magistrato incaricato in via prevalente della trattazione della udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p., istituita dalla cd. "riforma Cartabia", oggetto di variazione tabellare ora approvata (*v. infra*).

La domanda di tramutamento del dottore **Manenti** all'Ufficio GIP\GUP non può trovare accoglimento (si fa integrale rimando al punto che precede).

Con riferimento alla istanza subordinata, va dato atto che, di fatto, la stessa ha già trovato accoglimento.

Invero, con variazione tabellare "urgente" n. 6/2023 del 12.04.2023 - in relazione alla quale il Consiglio Giudiziario di Catania, nella seduta del 17.05.2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole - è stata prevista la costituzione *ex novo*, all'interno della Sezione Penale, di un gruppo di lavoro "specializzato", i tre giudici tabellarmente addetti al quale sono stati destinati in via prevalente (con un relativo carico di lavoro superiore al 60% rispetto alle funzioni residuali) alla trattazione dei procedimenti penali, limitatamente alla fase della udienza predibattimentale di cui all'art. 554 bis c.p.p..

Raccolte, prima di formalizzare la proposta *de qua* (non oggetto di alcun rilievo), le osservazioni e/o richieste di tutti i colleghi addetti al settore, si era,

pertanto, disposta l'assegnazione del dottore **Manenti**, che aveva manifestato il proprio interesse, alle nuove funzioni.

Tuttavia, al fine di ottenere un chiarimento sulle refluenze del tramutamento sull'imminente scadenza dei termini di permanenza decennale, questa presidenza, con nota prot. n. 2133 del 31.05.2023, formulava all'On. Consiglio Superiore della Magistratura quesito, finalizzato a conoscere se la mutata posizione tabellare del dottore **Manenti** costituisse evenienza atta a provocare nuova decorrenza del termine decennale, sì da evitare il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 146 ss. della Circolare sulla Formazione delle tabelle per il periodo in corso.

Nelle more della ricezione delle determinazioni consiliari ed in previsione della decorrenza del termine di tre mesi entro il quale - ex art. 3 Regolamento CSM del 13.03.2008 in tema di permanenza decennale - va richiesta la proroga nell'esercizio delle funzioni (termine che, nel caso in esame, coincideva con 14.06.2023), si richiedeva all'On. CSM di voler prorogare, per un biennio, la possibilità per il dottore **Manenti** di svolgere le funzioni giudicanti penali in fase dibattimentale, al fine di smaltire i processi già pendenti, per i quali fosse già stato dichiarato aperto il dibattimento e, al contempo, fosse già stata svolta attività istruttoria.

Con delibera prot. n. 2275 del 26.07.2023, l'On. CSM dava atto che, per effetto della variazione tabellare urgente n. 6/2003 del 12.04.2023, ritenuta conforme all'art. 58 della Circolare, il dottore **Manenti** era stato assegnato al neocostituito gruppo di lavoro delle udienze predibattimentali (oltre a permanere nelle residuali, funzioni collegiali); e disponeva, limitatamente ai processi monocratici partitamente individuati in sede di richiesta, la proroga delle funzioni penali dibattimentali del suddetto magistrato.

Ne consegue che dalla assegnazione del dottore **Manenti** alle predette funzioni specialistiche, nei termini già richiamati, va fatto decorrere *ex novo* il termine di permanenza decennale, rendendosi così non più necessitati da

parte del presidente del Tribunale i provvedimenti di cui agli artt. 146 ss. della Circolare.

Resta, tuttavia, da esaminare la peculiarità della posizione del dottore **Manenti** che: da un lato, a far data dal 14.09.2023 non potrà esercitare, in ragione del maturarsi della permanenza decennale, le funzioni di giudice del dibattimento monocratico, ad eccezione dei procedimenti per i quali è stata concessa proroga con il richiamato provvedimento dell'On. CSM; e, dall'altro, solo al rientro in sede del dottore **Dimartino**, giudice addetto alla trattazione degli affari penali, in atto applicato in via esclusiva presso il Tribunale di Caltagirone sino al 07.12.2023, potrà essere immesso nell'esercizio delle nuove funzioni di giudice dell'udienza predibattimentale.

Invero, come espressamente previsto nel corpo della variazione tabellare n. 6/2023 del 12.04.2023 (approvata in via definitiva) "Sino al rientro del dottore Dimartino, restano invariate le competenze dei giudici monocratici addetti alla trattazione degli affari predibattimentali e dibattimentali ... Al rientro in sede del dottore **Dimartino** - o se successiva, dalla data di esecutorietà delle presenti proposte - si adotteranno le disposizioni che seguono".

Poco importa, poi, che il rientro in sede del dottore Dimartino, all'epoca della redazione della variazione tabellare *de qua*, fosse previsto per il 07.06.2023 e che, in ragione del provvedimento di proroga semestrale della sua applicazione presso il Tribunale di Caltagirone, tale evenienza sia slittata al 07.12.2023, stante la perdurante operatività della condizione sospensiva, che vede la presenza materiale di tutti i giudici tabellarmente addetti, quale indefettibile presupposto per la disposta rimodulazione del settore penale dibattimentale.

E', però, il prossimo rientro in sede del dottore **Dimartino** (che avverrà tra poco più di due mesi) a consentire l'adozione di provvedimenti organizzativi finalizzati: a consentire al dottore **Manenti** di esercitare le

funzioni giurisdizionali senza violare le prescrizioni in materia di permanenza decennale; ed a costituire sin d'ora parte del ruolo dibattimentale monocratico - *id est* la pendenza - che il dottore **Dimartino** assumerà al suo prossimo rientro.

Al riguardo, va ricordato che il ruolo già di pertinenza del dottore **Dimartino**, al momento della sua applicazione presso il Tribunale di Caltagirone, è stato interamente assunto dalla dottoressa **Gemma Occhipinti** che lo ha gestito durante l'assenza del giudice applicato, facendolo sostanzialmente "proprio".

Appare, pertanto, inopportuno sottrarre alla cognizione della suddetta i procedimenti per lo più istruiti e\o oggetto di studio, così disperdendo le conoscenze acquisite, per poi formare un ruolo *ex novo*, risultando maggiormente rispondente ai canoni di efficienza che, stante l'assenza dall'Ufficio che si protrarrà in totale per un anno e sei mesi, sia proprio il ruolo che dovrà assumere il dottore **Dimartino** ad essere costituito *ex novo*.

Ne consegue, in ultima analisi, che, nelle more del rientro del dottore **Dimartino**, il dottore **Manenti**, oltre ad integrare il Collegio nei termini di cui alle vigenti disposizioni tabellari, provvederà a trattare, con riferimento agli affari monocratici, solo le udienze predibattimentali già fissate, nonché i dossier oggetto della proroga concessa con delibera dell'On. CSM prot. n. 2275 del 26.07.2023; mentre rimetterà sul costituendo ruolo del dottore **Dimartino** (e, in ogni caso ad udienze tabellari successive al 07.12.2023) tutti gli altri *dossier* sopravvenuti e sopravvenuti.

Ciò ad eccezione dei fascicoli a carico di imputati sottoposti a misura cautelare i quali, ove non ricompresi nel novero di quelli che il dottore **Manenti** può continuare trattare, vanno immediatamente riassegnati ad uno dei magistrati in servizio presso il settore penale, secondo criterio automatico e predeterminato di seguito schematizzato:

Giudice	Numero finale fascicolo
---------	-------------------------



dottore Panebianco	0
dottore Frizilio	1, 2, 3
dottorressa Rabini	4, 5, 6
dottorressa Occhipinti	7, 8, 9

In via residuale, sino al rientro del dottore **Dimartino**, può, comunque, attribuirsi al presidente del Tribunale, già inserito in Sezione penale, la competenza a trattare le istanze di natura urgente (es. richiesta restituzione beni in sequestro).

Stante l'urgenza, derivante dal maturarsi dei termini di permanenza ultradecennale e dalla necessità di assicurare la continuità delle funzioni giurisdizionali dei magistrati interessati e l'efficienza dei settori dibattimentale e GIP\GUP, può dichiararsi la presente proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva con riguardo alla assegnazione dei dottori **Ignaccolo** e **Reale** nelle rispettive posizioni tabellari, nonché esecutiva dalla eventuale adozione di unanime parere favorevole dell'On. Consiglio Giudiziario di Catania con riguardo alla assegnazione degli affari, nei termini indicati in parte motiva.

Tanto premesso, si propone la adozione delle seguenti variazioni tabellari

I) A seguito di domanda di scambio di posto, si dispone:

I.a Il tramutamento, a sua domanda, del dottore **Vincenzo Ignaccolo** dal settore penale dibattimentale, all'Ufficio GIP\GUP, ove assumerà il ruolo già di pertinenza del dottore **Andrea Reale**.

I.b Il tramutamento, a sua domanda, del dottore **Andrea Reale** dall'Ufficio GIP\GUP al settore penale dibattimentale, ove assumerà il ruolo già di pertinenza del dottore **Vincenzo Ignaccolo**.

I.c I predetti magistrati subentreranno integralmente nelle rispettive posizioni tabellari specularmente ricoperte, salvo che:

- il dottore **Ignaccolo** provvederà alla definizione del proc. n. 1159\2022;

- il dottore **Reale** provvederà alla definizione dei procedimenti nn. 3853\21 e n. 1752\21 e 1568/21.

II) In relazione alle incompatibilità che dovessero insorgere in sede dibattimentale, stante la pregressa destinazione del dottore **Reale** all'Ufficio GIP\GUP, si dispone quanto segue:

II.a) Affari collegiali:

II.a.1) Affari Collegiali sopravvenuti alla data di esecutività della variazione:

- in caso di incompatibilità del dottore **Reale**, i *dossier* saranno rimessi dal II al I Collegio;
- contemporaneamente, il presidente del I Collegio rimetterà al II Collegio altro dossier, per il quale il nominato dottore **Reale** non versi in analoga condizione, secondo i seguenti criteri:

Sopravvenienze collegiali (II Collegio)	
Numero finale RGNR	1, 3, 5, 7, 9
In caso di incompatibilità del dott. Reale , il fascicolo verrà rimesso al I Collegio. Per non alterare i carichi di lavoro, sarà contestualmente rimesso dal I al II Collegio altro dossier pervenuto sul ruolo del I Collegio immediatamente dopo a quello oggetto della incompatibilità del dottore Reale , nei termini che seguono:	
n. finale processo migrato dal II al I Collegio	n. finale processo da migrare dal I al II Collegio
1	0
3	2
5	4
7	6
9	8

II.a.2) Affari Collegiali pendenti alla data di esecutività della variazione:

- i processi nei quali non è stata effettuata alcuna assunzione probatoria orale saranno gestiti secondo le regole di cui al punto che

precede, con la precisazione che il processo che sarà rimesso dal I al II Collegio va individuato, secondo la regola della sopravvenienza successiva, tra quelli per i quali neppure dianzi al I collegio sia stata espletata attività istruttoria;

- nei processi in avanzata fase istruttoria, il collegio sarà integrato dal Presidente del Tribunale, sino alla loro definizione.

II.b) Affari monocratici

II.b.1) Gli affari monocratici ex art. 550 c.p.p. pendenti e\o sopravvenuti alla data di esecutività della variazione saranno riassegnati alle due GOP, dottoresse Aprile e Ghidotti, come segue:

Affari monocratici pendenti e\o sopravvenienti	
1) affari ex art. 550 c.p.p. - numero finale RGNR	1, 57, 67, 77, 87, 97
Attribuzione a seguito di incompatibilità del dottore Reale	
dottoressa Aprile	01, 11, 21, 31, 41 57, 67, 77
dottoressa Ghidotti	51, 61, 71, 81, 91 87, 97

II.b.2) I *dossier* che richiedono la trattazione della Udienza Preliminare saranno riassegnati come segue:

Affari monocratici pendenti e\o sopravvenienti	
2) affari che necessitano UP - Numero finale RGNR	1, 48, 58, 68, 78
Attribuzione a seguito di incompatibilità del dottore Reale	
dottore Panebianco	48, 58
dottore Dimartino	01, 11, 21, 31
dottoressa Rabini	41, 51, 61, 71
dottoressa Occhipinti	81, 91, 68, 78

III) A seguito del maturarsi della ultradecennalità nell'esercizio delle medesime funzioni del dottore **Manenti**, in relazione quanto previsto dalla delibera dell'On. CSM prot. n. 2275 del 26.07.2023 e del provvedimento di variazione tabellare n. 6/2023 del 12.04.2023, si dispone:

III.a) Sino al rientro in sede del dottore **Dimartino** ed alla conseguente esecutività della variazione tabellare n. 6\2003, con riassegnazione del dottore **Manenti** a materia specialistica, il suddetto magistrato, oltre ad integrare il Collegio e ad essere inserito nella turnazione degli affari urgenti, tratterà, con riferimento alla materia monocratica, solo i dossier per i quali è stata concessa la proroga nell'esercizio delle funzioni con delibera dell'On. CSM n. 2275/2023, nonché le udienze predibattimentali già pendenti sul suo ruolo;

III.b) I *dossier* diversi da quelli di cui al punto che precede saranno rimessi sul costituendo ruolo del dottore **Dimartino** (e, in ogni caso ad udienze tabellari successive al 07.12.2023);

III.c) In ogni caso, i dossier di cui al punto che precede, ma nei quali si proceda a carico di imputato sottoposto a misura saranno immediatamente riassegnati ad uno dei magistrati in servizio presso il settore penale, secondo criterio automatico e predeterminato di seguito schematizzato:

Giudice	Numero finale fascicolo
dottore Panebianco	0
dottore Frizilio	1, 2, 3
dottorressa Rabini	4, 5, 6
dottorressa Occhipinti	7, 8, 9

III.d) In via residuale e sino al rientro del dottore **Dimartino**, Il presidente del Tribunale provvederà ad esitare le istanze di natura urgente (es. richiesta restituzione beni in sequestro) relative ai fascicoli sub III.b).

IV) Si dichiara la immediata esecutività della presente proposta di variazione tabellare, fatto salvo l'eventuale parere contrario del Consiglio Giudiziario,

limitatamente alle assegnazioni dei dottori **Ignaccolo e Reale** alle nuove posizioni tabellari.

Le disposizioni che precedono, relative alla assegnazione degli affari diverranno esecutive solo al momento in cui il Consiglio giudiziario esprimerà unanime parere favorevole.

V) Indicazioni delle parti del vigente progetto tabellare oggetto della presente proposta

Sono interessate dalle modifiche oggetto della presente proposta tabellare le seguenti sezioni del vigente progetto tabellare: f. 3 (pianta organica), f. 32 ss. (composizione dei collegi), f. 87 ss. (composizione della Sezione penale); f. 92 (criteri di ripartizione degli affari collegiali), f. 93 (criteri di ripartizione degli affari monocratici), f. 94 (udienze per rito direttissimo), f. 95 (criteri di sostituzione); f. 96 ss. (ufficio GIP\GUP).

DISPONE

che, a cura della Segreteria di presidenza, la presente variazione venga trasmessa, senza ritardo, a S.E. il Presidente della Corte di Appello di Catania, all'On. Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania, al Signor Procuratore della Repubblica di Ragusa, all'On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, ai Signori Presidenti delle Sezioni Civile e Penale, a tutti i Signori magistrati, professionali ed onorari, in servizio presso il Tribunale ed ai responsabili delle Cancellerie Civili e Penali.

AVVERTE

i suddetti Signori magistrati della facoltà di proporre osservazioni nel termine di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 13/9/2023

Il Presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi

Il Direttore
Dott. Filippo Pasqualetto

